Fisco telematico. Niente sanzioni solo in un numero ridotto di casi

La forza maggiore salva l'F24

Luigi Ferrajoli

Dal 1° ottobre i titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali solo con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Il termine, per quanto concerne i professionisti (ma anche le società di persone e le ditte individuali), è stato prorogato al 1° gennaio 2007 in considerazione delle strutture tecnico-operative ritenute non immediatamente adeguabili. Senza però tener conto dell'eventualità che le società (quelle escluse dal rinvio) potrebbero rivolgersi agli stessi studi professionali per effettuare i versamenti.

LE IPOTESI

Tra le situazioni particolari distruzione della contabilità o sciopero agli sportelli postali nel giorno della scadenza

Se quindi alcune complicazioni potrebbero già sorgere in relazione alla proroga, non è da escludere che dalla nuova modalità di versamento potrebbero emergere situazioni di sostanziale difficoltà, se non addirittura impossibilità per cause di forza maggiore a provvedere all'adempimento.

Non è infatti un azzardo immaginare ipotesi in cui, a causa dell'esclusivo utilizzo degli strumenti informatici, il contribuente non sia in grado di effettuare correttamente ed entro il termine previsto il versamento dovuto.

Ci si chiede dunque quali potrebbero essere gli eventi eccezionali che possono impedire il puntuale adempimento degli obblighi tributari. Poi, le sanzioni e i rimedi.

Quest'ultima eventualità, in particolare, è espressamente disciplinata, in termini generali, dal decreto legislativo 472/97 e, nello specifico, dal comma 5 dell'articolo 6, che esclude l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che abbia commesso la violazione per cause di forza maggiore. Si tratta, del resto, di un'esimente che ha una limitata casistica nell'ambito della prassi e della giurisprudenza ma che in futuro potrebbe arricchirsi e ottenere un maggiore rilievo per le nuove problematiche che potrebbero sorgere nei casi di impossibilità della trasmissione secondo le nuove modalità.

Infatti, gli eventi sinora ritenuti rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità del contribuente per la violazione, sono ricollegati a situazioni eccezionali. Tra queste, la distruzione della contabilità a causa di un incendio, il provvedimento di sequestro giudiziario della documentazione contabile sociale, il furto di pagine bollate del registro multiaziendale o l'agitazione sindacale del servizio postale nell'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione. Contrariamente, è stata esclusa la configurabilità della forza maggiore nel caso di sciopero del personale della società contribuente, di tardivo versamento a causa di una verifica in corso presso l'azienda da parte della Guardia di finanza, di smarrimento delle scritture contabili obbligatorie e di impossibilità economico-finanziaria dell'impresa.

Se quindi è necessario, di volta in volta, valutare se l'evento rientri o meno nel novero delle ipotesi di forza maggiore, si può cercare di individuare quelle circostanze che potrebbero impedire al contribuente di adempiere ai propri obblighi, nonostante le precisazioni operative diffuse il 30 settembre con la circolare 30/E dall'Agenzia.

Si pensi alla sospensione o all'interruzione improvvisa del servizio telematico garantito dalla propria banca, o alle difficoltà nell'inviare un F24 che viene "respinto" dal sistema, o al black out scattato in una determinata zona. E ancora: al furto presso l'azienda o lo studio professionale dei computer, alla contaminazione di file e programmi che rende impossibile la trasmissione, alla provvisoria interruzione della linea internet garantita dal proprio provider a causa di guasti. Eventi che potrebbero manifestarsi nel giorno di scadenza del versamento.

Sono tutte ipotesi che possono apparire senza dubbio di carattere eccezionale, ma che — qualora si concretizzassero — comporterebbero l'applicazione di sanzioni e, per gli intermediari, potrebbero far sorgere anche profili di responsabilità (come nel caso di un F24 "prenotato" in versamento tramite il servizio di remote-banking per una data successiva a quella in cui si compia l'operazione).

In questi casi dunque l'unico strumento di tutela è il comma 5 dell'articolo 6 del Dlgs 472/97 e, pertanto, i contribuenti potranno difendersi avanti le Commissioni tributarie contestando l'eventuale sanzione comminata, laddove venga dimostrato che l'impossibilità del versamento sia dovuta ad eventi di natura eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

In ogni caso, buon senso vuole che l'omissione del versamento per causa di forza maggiore sia comunicata all'Erario il più presto possibile, anche per prevenire l'apertura del procedimento per le sanzioni.